



GUN 2/2023

**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 03.03.2023 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della Direzione di gara referto relativo alla 5<sup>a</sup> Tappa Regionale Veneto denominata "Gara di Campodarsego Silvia Club" svoltasi in data 12.02.2023;
- nel predetto referto si segnalava un comportamento antisportivo da parte del giocatore ONGARO Matteo: *"[omissis] ONGARO Matteo tesserato c/o il CSB Canevaro Club imprecare platealmente [omissis] i quale assumeva un comportamento nettamente antisportivo [omissis] dopo aver perso il suo secondo turno lancia il suo astuccio sul biliardo per mettere via le proprie stecche borbottando di continuo. Passano un po' di minuti e ONGARO viene dal sottoscritto rivolgendosi in tono molto arrogante dicendomi che alla mia domanda se avesse bestemmiato mi aveva risposto di no e che quindi secondo lui io non avevo nessun diritto di rompergli i "COSIDETTI" [omissis]";*
- questo organo di giustizia chiedeva integrazioni in data 11.05.22 che pervenivano in data 12.05.22



**Considerato che:**

- l'art. 88 Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;*
- gli atteggiamenti denunciati sono disciplinati dagli artt. 1 – 21 - 32 del vigente Regolamento di Giustizia;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla Gara suddetta denunciano un comportamento sanzionabile nei confronti del tesserato ONGARO Matteo.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti, tenuti dal tesserato ONGARO Matteo durante la competizione che sottolineano un comportamento del tutto





antisportivo.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del tesserato nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Gli atteggiamenti posti in essere dal tesserato ONGARO Matteo, sono sintomatici di un totale disprezzo del regolamento, degli organizzatori della gara, degli atleti e del pubblico partecipante alla manifestazione sportiva.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il suddetto tesserato, ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché alla violazione dell'art. 21 - 32 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dai giocatori di cui in epigrafe.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 21 - 32 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:





- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 - 32 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il tesserato ONGARO Matteo al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato ONGARO Matteo la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari *ex art.* 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del summenzionato atleta.





Così deciso in Alba il 5 aprile 2023

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO